



OGGETTO: ASPETTI ORGANIZZATIVI INERENTI LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE NELL'ENTE DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE 2016/679).

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, in vigore dal 25 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163 “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2016 – 2017*” la quale prevede, all'articolo 13, l'adeguamento della normativa nazionale – e, in particolare, del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - al citato Regolamento (UE) 2016/679 e che tale adeguamento, ad oggi, non è ancora intervenuto;

Visti:

- Il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 in data 23 novembre 2005;
- Il Regolamento in materia di trattamento dei dati personali, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;
- La deliberazione della Giunta Provinciale n. 518 in data 21 ottobre 2008 “*Presenza d'atto dell'approvazione del Regolamento in materia di trattamento dei dati personali e adempimenti organizzativi conseguenti*”;

Visto il Regolamento sui servizi e sistemi informatici e telematici, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 in data 20 dicembre 2002;

Visto l'attuale Quadro Organizzativo dell'Ente e i decreti di conferimento dei relativi incarichi dirigenziali;

Tenuto conto delle incertezze legate alla prima fase di applicazione della richiamata normativa comunitaria anche per effetto del non ancora intervenuto adeguamento della vigente legislazione nazionale contenuta nel Codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Valutata la necessità e la opportunità, nelle more dell'adeguamento della regolamentazione interna
Documento firmato digitalmente

all'Ente in materia da perfezionarsi successivamente all'intervento del Legislatore Nazionale, di definire ovvero di confermare, in questa prima fase, gli aspetti organizzativi interni necessari ad assicurare la applicazione, nell'Ente, della nuova normativa;

Visto, infine, il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore dell'Avvocatura e Affari Generali;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Tutto ciò premesso

d e c r e t a

1. Di dare atto che il Titolare del Trattamento è la Provincia di Brescia nel suo complesso, secondo il modello organizzativo, adottato in conformità con la normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto vigenti.
2. Di confermare la designazione, quali Responsabili del Trattamento, dei dirigenti dell'Ente, relativamente alle rispettive attività di competenza.
3. Di istituire in formato elettronico, presso il Settore competente in materia di Informatica e Telematica, il Registro Unico dei Trattamenti, il quale contiene sia le informazioni del Registro delle attività di trattamento di cui all'articolo 30.1 del Regolamento (UE) 2016/679, riferito al Titolare del Trattamento, sia le informazioni del Registro delle categorie di attività svolte di cui all'articolo 30.2 del medesimo Regolamento, riferito al Responsabile del Trattamento.
4. Di delegare i dirigenti dell'Ente, in quanto Responsabili del Trattamento, alla tenuta della parte del Registro di cui al punto 3) riferita al Titolare del Trattamento, relativamente alle rispettive attività di competenza.
5. Di dare atto che i dirigenti dell'Ente, in quanto Responsabili del Trattamento, provvedono a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per tale figura, tra i quali rientrano anche i seguenti:
 - provvedere alla designazione per iscritto degli Incaricati del trattamento, formulando agli stessi idonee istruzioni in ordine alle modalità di trattamento e ad ogni altro specifico adempimento;
 - provvedere, di regola mediante gli Incaricati del trattamento, ad assicurare idonea Informativa all'Interessato o alla persona presso la quale i dati sono raccolti;
 - nell'ambito dell'affidamento di attività, lavori, servizi e forniture a terzi, provvedere, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento in materia di trattamento dei dati personali, alla designazione di Responsabili “esterni” che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano idonea garanzia al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
 - osservare le istruzioni fornite dal Titolare del Trattamento, contenute nel Regolamento in materia di trattamento dei dati personali e nel documento che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.
6. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento in materia di trattamento dei dati personali, l'Amministratore di Sistema, nella persona del dirigente del Settore competente in materia di Informatica e Telematica, sovrintende al sistema informativo dell'Ente al fine di adeguare i profili tecnici e la gestione del sistema stesso a quanto previsto dalla normativa.

Documento firmato digitalmente

7. Di provvedere con separato provvedimento alla designazione, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, del Responsabile della Protezione dei Dati personali, il quale dovrà essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto dagli altri dirigenti dell'Ente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, riconoscendo allo stesso l'esercizio delle proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza.
8. Di trasmettere copia del presente decreto a ciascun dirigente, acquisendone firma per presa visione.
9. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Brescia, li 08-05-2018

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI

**ISTRUZIONI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
NEI CONFRONTI DEI
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

COMPITI PRINCIPALI	ISTRUZIONI BASILARI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
<p>DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO</p>	<p>La designazione deve essere effettuata per iscritto mediante una delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) designazione nominale: consegna del modello di designazione all'incaricato (sulla base dello Schema adottato nell'Ente) con specificazione dell'ambito del trattamento e delle istruzioni. Se trattasi di un soggetto esterno che, in quanto persona fisica può essere designato quale incaricato del trattamento, indicare nel provvedimento di affidamento che il soggetto concorre al trattamento dei dati per conto della Provincia di Brescia/Settore/Servizio. Si ricorda, infatti, che non è possibile designare quale incaricato esterno del trattamento una persona giuridica (la quale potrà, invece, essere designata come responsabile del trattamento secondo quanto riportato più sotto); 2) nomina per preposizione (possibile quando sono stati effettuati, per singola struttura operativa, il censimento dei dati trattati, l'individuazione dei trattamenti consentiti e dei profili di autorizzazione da associare a ciascun incaricato): consegna all'incaricato di copia dell'atto di destinazione alla struttura operativa con indicazione del profilo di autorizzazione assegnato e messa a sua disposizione della mappatura dei trattamenti di competenza della struttura stessa e consegna delle istruzioni operative (mansionario) alle quali attenersi. <p>Ai fini di tracciabilità, viene conservata agli atti copia della designazione con firma dell'incaricato per presa visione. In questa prima fase, si possono ritenere valide le designazioni già effettuate, purchè documentate e aggiornate rispetto agli attuali ambiti di trattamento.</p>
<p>DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI ESTERNI (NELL'ESERCIZIO DELLA TITOLARITA' DI TRATTAMENTO)</p>	<p>La designazione deve essere effettuata per iscritto con il seguente iter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verifica del possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità, tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza [ad esempio (in base alle tipologie di dati trattati): acquisendo inizialmente apposita dichiarazione sostitutiva del possesso di detti requisiti ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 del DPR 445/2000 ss.mm.ii ovvero acquisendo e valutando una specifica relazione inerente la policy privacy adottata dal soggetto, etc.]; 2) richiamo nel provvedimento di aggiudicazione/affidamento/etc. al possesso di detti requisiti nonché l'indicazione del ruolo di

	<p>"Responsabile del Trattamento" assegnato;</p> <p>3) definizione degli aspetti inerenti la privacy nel contratto/lettera di incarico/convenzione/etc. con particolare riferimento all'indicazione analitica dei compiti affidati e delle relative istruzioni, ivi compresa la tenuta e la messa a disposizione in caso di verifica del Registro delle categorie di attività svolte di cui all'articolo 30.2 del Regolamento (UE) 2016/679, riferito direttamente al Responsabile del Trattamento.</p>
ISTRUZIONI AGLI INCARICATI	Oltre alle istruzioni basilari, fornite all'atto della designazione (contenute nel modello di designazione ovvero nel mansionario), i Responsabili devono impartire tutte le eventuali ulteriori istruzioni necessarie alla corretta gestione dei trattamenti, mediante consegna del relativo documento scritto o, in caso di necessità, anche verbalmente purché tempestivamente tradotte per iscritto.
COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	<p>Il Responsabile del Trattamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Richiama, anche mediante apposite disposizioni scritte, l'attenzione della Struttura ad esso affidata al rispetto della disciplina vigente in materia, alle prescrizioni del Garante, ai Regolamenti dell'Ente (tra i quali anche il Regolamento sui sistemi e servizi informatici e telematici) nonché alle istruzioni impartite; 2) verifica periodicamente l'attualità degli ambiti di trattamento della Struttura operativa di competenza e l'attualità delle istruzioni impartite; 3) aggiorna tempestivamente in caso di modifiche e verifica periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'ambito di trattamento consentito agli incaricati, comunicando agli stessi le eventuali modifiche intervenute; 4) cura l'aggiornamento dell'elencazione dei soggetti esterni che trattano dati per conto della Struttura operativa di competenza.
CONTROLLI SULL'OPERATO DEGLI INCARICATI E DEI RESPONSABILI ESTERNI AL FINE DI VERIFICARNE LA CONFORMITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA ED ALLE ISTRUZIONI IMPARTITE	Il Responsabile del Trattamento, tenuto conto delle caratteristiche degli ambiti di trattamento della Struttura allo stesso affidata, effettua idonei controlli a campione sull'operato degli incaricati e dei responsabili esterni al fine di verificarne la conformità rispetto alla disciplina e alle istruzioni impartite, verbalizzandone gli esiti.
ELABORAZIONE, REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI	<p>Il Responsabile del Trattamento provvede alla stesura e all'aggiornamento periodico della Scheda che compone il Registro Unico dei Trattamenti dell'Ente relativa alla Struttura operativa allo stesso assegnata.</p> <p>Detta Scheda contiene, per gli ambiti di competenza, sia le informazioni del Registro delle attività di trattamento di cui all'articolo 30.1 del Regolamento (UE) 2016/679, riferito al Titolare del Trattamento e tenuto dal Responsabile per delega del Titolare stesso, sia le informazioni del Registro delle categorie di attività svolte di cui all'articolo 30.2 del medesimo Regolamento, riferito direttamente al Responsabile del Trattamento.</p> <p>Essendo il Registro un documento interno, potrà essere reso noto a soggetti esterni solo nella misura strettamente necessaria alla esecuzione degli obblighi contrattuali/convenzionali/etc. che comportino un trattamento di dati personali per conto della Provincia di Brescia.</p>

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA	Il Responsabile del Trattamento richiama l'attenzione della Struttura allo stesso affidata (anche mediante disposizioni interne) al rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla disciplina vigente, dal Garante, dal Titolare e, relativamente ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici, dall'Amministratore di Sistema.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INCARICATI	Il Responsabile del Trattamento provvede a segnalare al Settore competente in materia di Formazione i fabbisogni formativi della Struttura di competenza (ad esempio: a favore di collaboratori che a qualunque titolo concorrano al trattamento dei dati ovvero a favore del proprio personale a seguito di cambiamento di mansioni o in caso di nuova assunzione, etc.). Nell'ambito del Piano di Formazione, il Settore competente in materia, provvede a contemplare le necessità di formazione e di aggiornamento segnalate dai Responsabili.
INFORMAZIONE PREVENTIVA ED ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO	<p>Il Responsabile del Trattamento impartisce agli incaricati le necessarie istruzioni e vigila sul corretto rilascio della informativa, rilasciata sulla base del fac-simile in dotazione nell'Ente, e sull'esercizio dei diritti dell'interessato.</p> <p>Tra le modalità idonee all'informazione preventiva, si indicano in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) modalità frontale: l'informativa può essere affissa negli spazi di attesa e/o in prossimità degli sportelli e/o delle postazioni front office; 2) modalità per corrispondenza: quando previsto, si provvede all'invio dell'informativa per corrispondenza; 3) modalità web: quando necessario ai fini della registrazione o dell'utilizzo del sito web ovvero nel caso di procedure ad evidenza pubblicate sul Sito Ufficiale. 4) modalità semplificata: ove consentito rispetto alle finalità perseguite, predisponendo un modello in forma semplificata <p>Rispetto a quanto sopra, il Responsabile del Trattamento effettua controlli a campione, verbalizzandone gli esiti.</p>
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI	Il Responsabile del Trattamento provvede alla comunicazione e diffusione dei dati nel rispetto della disciplina vigente e verifica con idonei controlli a campione la correttezza dei flussi informativi all'interno del proprio ambito di trattamento, verbalizzandone gli esiti.
VERIFICA PERIODICA DELLA QUALITA' DEI DATI TRATTATI E DEL RISPETTO DEI PRINCIPI ISPIRATORI DEI TRATTAMENTI	Il Responsabile del Trattamento sovrintende la gestione dei dati e delle banche dati di competenza, impartendo agli incaricati le istruzioni necessarie a garanzia del corretto trattamento. Esso effettua idonei controlli a campione, verbalizzandone gli esiti.
CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO	Nell'ambito della gestione dei dati e delle banche dati di competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di conservazione dei documenti nella Pubblica Amministrazione, il Responsabile impartisce agli incaricati le istruzioni necessarie a garanzia del "diritto all'oblio dell'interessato".
ATTIVITA' MULTIFUNZIONALI O INTERSETTORIALI – RETE DEI REFERENTI PER LA PRIVACY	Il Responsabile del Trattamento individua, dandone comunicazione alla Segreteria Generale, un referente che lo supporti operativamente nella gestione dei trattamenti nell'ambito della Struttura ad esso assegnata, destinato a formare la rete dei referenti della Privacy.
COLLABORAZIONE NEI CONFRONTI DEL	Il Responsabile del Trattamento provvede a coinvolgere

<p>RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p>tempestivamente e adeguatamente il Responsabile della Protezione dei Dati personali in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, riconoscendo allo stesso l'esercizio delle proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. Informa, altresì, il suddetto Responsabile della Protezione dei Dati personali in ordine ad ogni criticità riscontrata in riferimento al Settore ad esso affidato.</p>
<p>ADEMPIMENTO A TUTTI GLI ALTRI COMPITI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI OVVERO ASSEGNATI DAL TITOLARE</p>	<p>Ai fini della tracciabilità delle attività svolte, in tutti i casi in cui è prevista l'effettuazione di controlli, anche a campione, il Responsabile del Trattamento provvede alla verbalizzazione delle operazioni eseguite e dei riscontri, ivi compresi gli eventuali interventi di miglioramento dei livelli di protezione dei dati personali trattati. I verbali devono essere archiviati presso la Struttura operativa e messi a disposizione in caso di richiesta da parte del Titolare, del Responsabile della Protezione dei Dati personali nonché delle Autorità deputate ai controlli.</p>